

**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

DECRETO N. 203

**ADOTTATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO
IN DATA 12/06/2017**

OGGETTO: Lavori di straordinaria manutenzione su 2 unità immobiliari, sulla copertura e sulle aree esterne dell'edificio E.R.P. in BALESTRINO, via Provinciale 23. CIG 6652444A72 CUP E24B15000400002.
Autorizzazione al subappalto relativo a parte delle opere edili (OG1).

PROPONENTE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio NOLI

Lavori di straordinaria manutenzione su 2 unità immobiliari, sulla copertura e sulle aree esterne dell'edificio E.R.P. in BALESTRINO, via Provinciale 23.
CIG 6652444A72 CUP E24B15000400002. Autorizzazione al subappalto relativo a parte delle opere edili (OG1) all'Impresa F.lli DI STEFANO s.n.c.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

- che con decreto n. 117 del 22/03/2017 veniva disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori di straordinaria manutenzione su 2 unità immobiliari, sulla copertura e sulle aree esterne dell'edificio E.R.P. in BALESTRINO, via Provinciale 23 all'Impresa RS SERVICE s.r.l. con sede legale in Corso Perrone 47e, 16152 Genova p. Iva e c.f. 003074890132, per l'importo di Euro 155.021,22, di cui Euro 130.126,87 per lavorazioni ed Euro 24.894,35 per oneri di sicurezza;
- che l'Impresa RS SERVICE s.r.l. ha sottoscritto il contratto rep. n. 6861 in data 15/05/2017 per l'importo contrattuale pari ad Euro 155.021,22;
- che l'Impresa RS SERVICE s.r.l. con nota inviata in data 17/05/2017 (prot. ARTE SV 5761 del 17/05/2017) e successiva nota integrativa del 06/06/2017 (prot. ARTE SV 6644 del 06/06/2017), ha chiesto ad ARTE SAVONA di poter subappaltare parte delle opere-edili (OG1) per l'importo di Euro 24.047,21, alla Ditta F.lli DI STEFANO s.n.c. con sede legale in Vico Lavatoi Rondinella 5/13, 16161 Genova p. Iva e c.f. 03074890132, producendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in capo al subappaltatore;
- che dal contratto di subappalto stipulato tra l'Impresa RS SERVICE s.r.l. e la Ditta F.lli DI STEFANO s.n.c., con validità subordinata alla preventiva approvazione del subappalto da parte della Stazione Appaltante, si desume l'importo presunto dei lavori subappaltati pari ad Euro 24.047,21, rientranti quindi nel 30% dell'importo complessivo del contratto, e che i prezzi applicati non comportano un ribasso superiore al 20% di quelli risultanti dall'aggiudicazione;
- che il citato contratto di subappalto è conforme alla L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in quanto prevede a carico del subappaltatore tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che la Ditta subappaltatrice risulta idoneamente qualificata in relazione alle lavorazioni che andrà ad eseguire;
- che a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento, è stato emesso il D.U.R.C. ON LINE, con esito regolare, della Ditta F.lli DI STEFANO s.n.c.;
- che la Stazione Appaltante, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 105, comma 18 D.Lgs 50/2016 deve rilasciare l'autorizzazione al subappalto entro 15 giorni dalla presentazione della relativa istanza;
- che, in attesa dell'acquisizione della necessaria documentazione antimafia, già richiesta tramite BDNA in capo all'impresa subappaltatrice, si ritiene pertanto necessario, alla luce delle motivazioni di cui al punto precedente e ai sensi dell'art. 89, comma 1, D. Lgs. 159/2011 (che dispone, al di fuori dai casi in cui è richiesta l'informazione antimafia, di autorizzare sulla base di autocertificazione i subcontratti dichiarati urgenti), rilasciare l'autorizzazione al subappalto in presenza della dichiarazione dei soggetti interessati attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, D.Lgs 06/09/2011 n. 159, fermo restando che, in caso di emissione di documentazione antimafia sfavorevole, l'autorizzazione al subappalto sarà revocata ed il contratto di subappalto tra Impresa RS SERVICE s.r.l. e la Ditta F.lli DI STEFANO s.n.c. dovrà essere immediatamente risolto, con l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale azione anche in sede giudiziale a tutela di ARTE Savona e fatto salvo, comunque il maggior danno;
- che ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante è tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, trattandosi nel caso di specie di una piccola impresa;

CONSIDERATO

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come individuato al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE Savona;

VISTO

- la proposta e conforme parere del responsabile del procedimento NOLI geom. Maurizio, risultante dagli atti;
 - il parere favorevole sulla regolarità e legittimità;
 - il parere favorevole sulla regolarità e legittimità tecnica;
- in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali:

DATO ATTO

che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste;

DECRETA

relativamente ai lavori di straordinaria manutenzione su 2 unità immobiliari, sulla copertura e sulle aree esterne dell'edificio E.R.P. in BALESTRINO, via Provinciale 23 contratto rep. n. 6861 in data 15/05/2017 per l'importo contrattuale pari ad Euro 155.021,22:

- di autorizzare l'Impresa RS SERVICE s.r.l. con sede legale in Coso Perrone 47e 16152 Genova p. Iva e c.f. 03832010106 a subappaltare parte delle opere edili (OG1) per l'importo di Euro 24.047,21, alla Ditta F.lli DI STEFANO s.n.c. con sede legale in Vico Lavatoi Rondinella 5/13, 16161 Genova p. Iva e c.f. 03074890132, fermo restando che, in caso di emissione di documentazione antimafia sfavorevole, l'autorizzazione al subappalto sarà revocata ed il contratto di subappalto tra la l'Impresa RS SERVICE s.r.l. e la Ditta F.lli DI STEFANO s.n.c. dovrà essere immediatamente risolto, con l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale azione anche in sede giudiziale a tutela di ARTE Savona e fatto salvo, comunque il maggior danno;
- che i pagamenti per le prestazioni eseguite saranno corrisposti direttamente alla Ditta subappaltatrice F.lli DI STEFANO s.n.c.;

Manda agli uffici per gli adempimenti conseguenti.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Maurizio RAINERI)

